

COMUNE DI ARIENZO
PROVINCIA DI CASERTA

**DISCIPLINARE E BANDO DI GARA
REFEZIONE SCOLATICA 2024/2027**

Il Comune di Arienzo ha avviato il procedimento di gara finalizzato all'affidamento del servizio di "Refezione scolastica" destinato agli alunni, agli insegnanti e al personale ATA delle scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Arienzo. Tale servizio è stato progettato nel rispetto del piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (GPP) e dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al DM n. 65 del 10 marzo 2020.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 108 e 130 del D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il servizio dovrà essere svolto presso un centro cottura ubicato in Arienzo e i locali da adibirsi a refettorio, indicati dagli Istituti Scolastici del Comune di Arienzo interessati, sono elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Codice Identificativo di Gara è:

CIG: B29F4B7653

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Responsabile dell'Area settore I, affari Generali, Pubblica Istruzione, anagrafe, servizi sociali, sig. Carmela D'Addio.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Carmela D'Addio;

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Dario Esposito.

In ragione della tipologia di appalto si rinvia, in maniera indicativa e non esaustiva, alle seguenti disposizioni normative contenute nel Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023):

- art. 108, comma 2, lett. a) secondo cui sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo *"i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1"*
- art. 130 (Servizi di ristorazione) secondo cui: *della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale; del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57; della qualità della formazione degli operatori.*

Per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari

*“1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla **base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:*

- A. della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;*
- B. del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57;*
- C. della qualità della formazione degli operatori.*

*2) per l'affidamento e la gestione dei **servizi di refezione scolastica** e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.*

3) Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

4) Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.”

- art. 14 lett. d): La soglia di rilevanza europea è pari ad euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- combinato disposto degli articoli 27, comma 2 e 85 del D. Lgs. 36/2023 per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione.
- art. 14 lett. d): La soglia di rilevanza europea è pari ad euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- combinato disposto degli articoli 27, comma 2 e 85 del D. Lgs. 36/2023 per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione.

ART. 1 - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

- *Stazione Appaltante:* Comune di Arienzo, Piazza Sant'Agostino,4 - CAP 81021 Arienzo (CE). Tel. 0823/505987.
- *Pec:* pec.comune.arienzo@asmepec.it
- *Sito istituzionale:* www.comune.arienzo.ce.it
- *Ufficio del Responsabile del procedimento:* Settore I - AA.GG.
- *Responsabile del procedimento - RUP:* Carmela D'Addio
- *E-mail del Responsabile del procedimento:* carmela.dip.com@gmail.com

ART. 2 - PIATTAFORMA TELEMATICA

La Piattaforma Telematica di Negoziazione

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica MEPA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

in ogni caso è indispensabile:

- Avere un ***domicilio digitale*** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un ***certificato di firma digitale***, in corso di validità.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Avvertenze

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente il Comune di Arienzo e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara e disciplinare (unico documento);
- Capitolato speciale d'appalto;
- DUVRI;
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo - *Modello A*;
- D.G.U.E. documento di gara unico europeo (formato XML);
- Menù e Grammature approvate dall'ASL;
- Dichiarazione familiari conviventi - *Modello B*;
- Piano di Assorbimento del personale - *Modello C*.

CHIARIMENTI:

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella medesima sezione della Piattaforma utilizzata.

Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Comunicazioni

Le comunicazioni, diverse da quelle del paragrafo precedente, tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la sezione dedicata della Piattaforma.

La Stazione Appaltante utilizzerà, per l'invio delle comunicazioni dalla Piattaforma, l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla Piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla Piattaforma telematica utilizzata, l'indirizzo PEC.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

Si precisa che:

in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il *mandatario/capofila* al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

in caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a imprese specializzate nell'ambito della refezione scolastica e collettiva del servizio di ristorazione per i minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria di Arienzo, docenti ed educatori.

L'appalto in oggetto comprende:

1. La preparazione dei pasti e confezionamento dei pasti presso un centro di cottura dell'impresa aggiudicatrice e fornitura di software di gestione ticket.

2. Il trasporto dei pasti dal centro di cottura alle scuole e alla distribuzione dei pasti caldi giornalieri agli alunni delle scuole dell'infanzia ed elementare statale appresso indicate:

1 Scuola dell'infanzia "Parco Europa".

2. Scuola dell'infanzia ed elementare Crisci sita in Via Crisci;

3. Scuola elementare N. Valletta sita in Via Roma;

Il presente elenco è indicativo, ma non costituisce impegno vincolante per il committente, che potrà apportare variazioni senza oneri aggiuntivi, dandone semplice comunicazione all'I.A. con almeno 7(sette) gg. di anticipo.

Il numero presunto dei pasti è di circa 400 giornalieri per un importo annuo di € 237.776,00 complessivi; tale dato ha valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta.

Il prezzo a base d'asta per singolo pasto è di Euro 3,80 oltre € 0.06 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA;

il valore presunto dell'appalto è di 713.328,00 di cui 4.279,97 non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza, tenendo conto della durata ordinaria del contratto; il numero dei pasti è un dato medio del tutto indicativo e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale.

VALORE DELL'APPALTO

UTENZA	Media registrata	prezzo unitario	a	Prezzo
	dei pasti	base dl gara		complessivo
	184.800	3,80 oltre 0,06		€ 713.328,00
				(oltre IVA 4%)
	costi per sicurezza € 4.279,97			

Comprensivi di costi per personale impegnato	
--	--

Gli importi a base di gara saranno i seguenti:

A) IMPORTO A BASE DI GARA/PREZZO UNITARIO = € 3,80 oltre IVA + 0,06 per costi sicurezza;

B) IMPORTO A BASE DI GARA/PREZZO ANNUO = € 237.776,00 oltre iva + 4.279,97 per costi di sicurezza oltre iva;

C) VALORE PRESUNTO DELLA GARA 713.328,00 oltre iva 4%.

Nel prezzo unitario di un pasto, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano interamente compensati, dall'A.C. A alla i.a. tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese e ogni altro onere, espresso nel presente capitolato, nei suoi allegati, nel disciplinare e in tutti i documenti di gara, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

I dati forniti sono puramente indicativi e si intendono impegnativi per la Ditta fornitrice, resta facoltà dell'Amministrazione comunale aumentarli o diminuirli a seconda delle esigenze contingenti o del numero dei partecipanti. L'appaltatore dovrà provvedere pertanto alle variazioni in più o in meno che gli incaricati del servizio mensa comunicheranno quotidianamente.

ART. 5 – DURATA

L'appalto si riferisce agli anni scolastici 2024/2025-2025/2026-2026/2027, con inizio per ciascun anno presumibilmente 01 ottobre e termine 30 maggio il servizio mensa è limitato alle sole giornate di presenza scolastica.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare numero dei pasti, calendario di erogazione del servizio e orari di ristorazione a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche o altre circostanze organizzative, concordando comunque la modalità delle possibili variazioni con la impresa aggiudicataria.

L'erogazione dei pasti deve essere garantita per ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì negli orari e nei turni di servizio richiesti dalla direzione scolastica e in accordo con l'A.C.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione del contraente, il Comune di Arienzo si riserva la facoltà di chiedere l'aggiudicatario una proroga ai sensi dell'art.120, comma 10 D. Lgs.36/2023 alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione comunale senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta. Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere unilateralmente dal contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazione di sorta.

Art. 6 - REVISIONE PREZZI

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023. La revisione dei prezzi è effettuata, previa richiesta scritta dell'I.A., dalla stazione appaltante con specifica istruttoria assumendo a riferimento

l'indice ISTAT di variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati pubblicato nel mese di giugno di ogni anno, a partire dal termine del primo anno scolastico di appalto.

ART. 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara **in forma singola o associata**.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 67 e 68** del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 104 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, da inserire nella busta amministrativa in copia conforme o in originale, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100;

di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo e messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- ❖ possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ❖ impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per quanto non espressamente esplicitato nel presente paragrafo si rinvia alla disciplina di riferimento contenuta nel Nuovo Codice dei contratti.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico partecipante dovrà dimostrare il possesso, pena l'esclusione dalla procedura, dei requisiti di seguito indicati.

A) Disponibilità di almeno due automezzi da utilizzare per l'espletamento dell'appalto. Detti automezzi devono essere intestati alla ditta partecipante o dalla stessa noleggiati per tutto il periodo della fornitura in tale ultimo caso la ditta dovrà produrre il relativo contratto di noleggio in copia autentica, devono essere in possesso di attestato di idoneità igienico-sanitaria coperti da assicurazioni R.C., in regola con bollo e quant'altro previsto dal vigente ordinamento.

B) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 47 e 76 DPR 445/2000 attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio o forma equipollente per l'attività specifica oggetto del presente bando,

C) Referenze bancarie da parte di due Istituti di credito, attestanti la solvibilità della ditta in relazione all'importo complessivo dell'appalto.

D) Certificato UNI ISO 9001/2008 ai sensi dell'art.87 comma 3 D.lgs. 36/2023.

E) Dichiarazione di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto della gara, indicando i committenti pubblici e/o privati l'elenco dei medesimi servizi, gli importi degli affidamenti e le date di inizio e fine servizio, per un importo annuo non inferiore a quello a base d'appalto (IVA esclusa).

F) Dichiarazione di ottemperare alle disposizioni dettate dai Regolamenti CE 852/2, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e successive modificazioni, nonché dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva

2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", con l'impegno ad applicare il piano di autocontrollo HACCP

G) Dichiarazione di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione personale in possesso di alta specializzazione specifica nel campo professionale e munito di apposito attestato di idoneità sanitaria.

Per il cittadino di altri Stati membri non residenti in Italia si richiede, la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali, di cui all'allegato XI C del predetto decreto, o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato con quanto previsto in tale allegato.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice.
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate nella presente sezione secondo le modalità tassativamente indicate. La mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, è soggetta alla disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

Operatori Economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili), dell'art. 65, comma 2, del Codice;

Operatori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), f) (consorzi ordinari di concorrenti), g) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e h) (gruppo europeo d'interesse economico), dell'art. 65, comma 2, del Codice, oppure da Operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice.

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Raggruppamenti temporanei, Consorzi, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

È ammessa a presentare offerta anche la forma giuridica di raggruppamento di Operatori Economici per soggetti, appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 65 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Solo in caso di costituendo:

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice;
- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice; dovrà essere presentata dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 68, comma 5 e 6 del Codice, sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio;

La dichiarazione di impegno di cui al presente punto dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario.

Il mandato dovrà essere presentato dal soggetto mandatario. L'atto costitutivo dovrà essere presentato dal soggetto mandatario.

Solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi già formalmente costituiti:

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice; •

consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice;

dovrà essere presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dall'indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato dovrà eseguire, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 6 del Codice;

I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dovranno, altresì, a pena d'esclusione, produrre l'atto costitutivo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 30 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ALTRI REQUISITI

Ulteriori requisiti richiesti:

- essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per il centro di cottura;
- ottemperare alle disposizioni dettate dal D.lgs. 193/2007 in materia di igiene dei prodotti alimentari, con l'impegno di applicare il piano di autocontrollo (H.A.C.C.P.) annesso all'offerta ed a redigere il manuale di corretta prassi igienica in attuazione delle norme in materia;

- disporre di un direttore tecnico del servizio in possesso di adeguata qualificazione professionale ed almeno due anni di esperienza nello svolgimento di analoghe mansioni;
- indicare titolo possesso centro di cottura o dichiarazione di impegno a dotarsene entro 7 gg antecedenti l'avvio del servizio.

La comprova dei requisiti è fornita mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 11 - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL SUBAPPALTO

Si applica l'art.119 del D.lgs. n. 36/2023. È ammesso il subappalto limitatamente alle seguenti attività (salvo che abbiano le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 119 cit. e quindi non si configurino come subappalti):

- il servizio di informatizzazione del sistema di prenotazione pasti, iscrizioni on-line e gestione delle presenze;
- il trasporto dei pasti e delle derrate;
- la manutenzione ordinaria;
- la pulizia straordinaria dei locali.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime, ossia il servizio di ristorazione scolastica strettamente inteso (preparazione e somministrazione degli alimenti). Il concorrente indica in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Ugual conseguenza ha un'indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni. L'esecuzione in subappalto è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Si precisa che l'Ente appaltante resta estraneo al rapporto intercorrente tra appaltatore e subappaltatori, per cui l'appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante (cfr. art. 1228 Cod. Civ.). L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. L'A. C. non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 11 D.lgs. 36/2023, ma potrà richiedere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'I. A. ai subappaltatori.